

TAR Firenze, Sezione I - Sentenza 30/12/2010 n. 6877
d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

La definizione di organismo di diritto pubblico (..) si rinviene nel comma 26 del medesimo art. 3 [D. Lgs. 163/2006], secondo cui è tale: "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". (..) I tre requisiti di cui sopra devono sussistere cumulativamente; in tal senso è l'orientamento giurisprudenziale consolidato, comunitario e nazionale: si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010 n. 7393, che a sua volta richiama Cass. Civ. SS.UU. 7 aprile 2010 n. 8225. Circa la configurabilità o meno quali organismi di diritto pubblico dei soggetti in mano pubblica che operano nel settore dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche si è formata una giurisprudenza ancora non del tutto univoca, che in ambito europeo trova al suo punto di riferimento nella citata sentenza 10 maggio 2001 con cui la Corte di Giustizia si è espressa in senso negativo per quanto riguarda l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano. In ambito nazionale meritano un richiamo, tra le più recenti, le sentenze 29 aprile 2008 n. 1913 e 9 giugno 2008 n. 2764 con cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto non qualificabili come organismi di diritto pubblico, rispettivamente, l'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari e la Fiera di Galatina e del Salento s.p.a., nonché la sentenza 16 novembre 2009 n. 732 con cui il TAR Parma ha escluso la qualità di organismo di diritto pubblico di Piacenza Expo s.p.a. Si deve escludere che, nello svolgimento della sua attività contrattuale, Firenze Fiera s.p.a. sia assoggettata alle regole dell'evidenza pubblica; le questioni riguardanti tale attività non rientrano dunque nella giurisdizione del Giudice amministrativo, bensì in quella del Giudice ordinario.